



REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113, D.LGS. N. 50/2016 e s.m.i. “CODICE DEI CONTRATTI”

Art.1 – Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei Contratti”, definisce i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione delle risorse destinate agli “Incentivi per funzioni tecniche” inerenti ad attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico espletate dal personale interno all'Università di Parma e inerenti appalti di lavori, servizi e forniture.
2. Sono inclusi nella costituzione del fondo e nella ripartizione dell'incentivo anche i procedimenti aventi per oggetto gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria come definiti dal D.P.R. 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” purchè contrassegnati da elevata complessità i quali possono richiedere, da parte del personale tecnico-amministrativo, un'attività di programmazione della spesa, di valutazione del progetto o di controllo delle procedure di gara e dell'esecuzione del contratto rispetto ai termini del documento di gara, esattamente come qualunque altro appalto di lavori, servizi o forniture. (rif. Deliberazione Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n.2/SEZAUT/2019/QMIG). Deve essere altresì presente un progetto da attuare.
3. Sono esclusi in generale tutti gli interventi relativi a lavori, forniture e servizi, eseguiti senza la predisposizione di alcun elaborato tecnico, ossia su semplice richiesta di preventivo o con determinazione di assegnazione e impegno di spesa.
4. Sono esclusi altresì gli affidamenti posti in essere senza l'espletamento di una procedura di gara o comparativa.
5. Sono esclusi altresì gli appalti di servizi o forniture nel caso in cui non sia nominato il direttore dell'esecuzione (rif. Paragrafo 10 linea guida ANAC n.3).
6. Il presente regolamento si applica anche ai contratti di natura mista di lavori, forniture e servizi.
7. In caso di prestazioni di servizi a natura mista, dall'importo posto a base del calcolo del Fondo, sono dedotti i costi energetici (ad esempio, fornitura di energia elettrica, gas metano, ecc.).
8. Il Regolamento si applica anche agli appalti affidati per mezzo dello strumento dell'Accordo Quadro di cui all'art. 54 del Codice. In tale fattispecie i relativi incentivi vanno individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto affidato per mezzo dell'accordo quadro in questione. Al RUP dell'accordo quadro ed ai suoi collaboratori sarà riconosciuto l'incentivo fino alla fase di affidamento del singolo contratto mentre al RUP del contratto, e suoi collaboratori, la parte riferita all'esecuzione del singolo contratto.



Art. 2 – Costituzione e accantonamento al Fondo

1. Il Fondo incentivi per funzioni tecniche è calcolato nel limite massimo del 2% dell'importo dei lavori, del 1,5% dell'importo dei servizi e dell'1% dell'importo delle forniture posto a base di gara, secondo quanto previsto dall'art. 113 comma 2 del Codice, al netto dell'I.V.A.
2. L'importo del Fondo indicato nel quadro economico dell'intervento non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi. Le varianti in corso d'opera danno diritto ad un aumento del fondo soltanto se comportano un'attività di verifica della progettazione o direzione lavori o responsabilità di procedimento ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta e sempre che le varianti medesime non siano originate da errori od omissioni progettuali commessi dai dipendenti. Il fondo, in questo caso, è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato.
3. Le somme destinate al Fondo sono inserite all'interno del quadro economico di ogni opera o lavoro tra quelle a disposizione.
4. Per la costituzione del Fondo avviene in via preliminare in sede di approvazione dell'elenco biennale delle forniture e dei servizi e dell'elenco annuale dei lavori secondo la previsione riportata negli studi di fattibilità, nei documenti preliminari alla progettazione, nei progetti preliminari e nei piani e quadri economici costituenti parte integrante dell'elenco annuale. Suddetto fondo una volta costituito, sarà aggiornato in relazione alle variazioni e modifiche che subentreranno nello sviluppo nei singoli interventi previsti nell'elenco annuale soprarichiamato ferma restando l'invariabilità dell'importo come previsto al comma 2.
5. Per ogni singola gara di opere o lavori pubblici, di servizi e forniture, il Fondo di cui all'art. 2, dovrà essere impegnato con la determinazione a contrarre e previsto nel quadro economico alla voce Somme a disposizione.

Art. 3 – Ripartizione del Fondo

1. Il Fondo incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice, è ripartito:
 - a) Per l'80% delle risorse finanziarie del fondo, costituito ai sensi dell'art. 2, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura tra i soggetti individuati dall'art. 1, comma 1, e dall'art. 4 del presente regolamento.
 - b) Per il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore



UNIVERSITÀ DI PARMA

dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori;

2. Il Fondo di cui al precedente comma 1 lettera a) viene così determinato:

LAVORI

per importi fino ad € 1.499.999 (°)	1,60% (80% del 2,00%)
per importi compresi tra € 1.500.000 (°) ed € 5.381.999 (°°)	1,40% (70% del 2,00%)
per importi oltre € 5.382.000 (°°°)	1,20% (60% del 2,00%)

SERVIZI

per importi fino ad € 214.999 (°°°°)	1,20% (80% del 1,50%)
per importi da € 215.000 (°°°°) e fino ad € 499.999 (°°)	1,05% (70% del 1,50%)
per importi oltre € 500.000 (°°)	0,90% (60% del 1,50%)

FORNITURE

per importi fino ad € 209.000 (°°°°)	0,80% (80% del 1,00%)
per importi da € 209.000 (°°°°) e fino ad € 499.999 (°°)	0,70% (70% del 1,00%)
per importi oltre € 500.000 (°°)	0,60% (60% del 1,00%)

(°) da intendersi come soglia di cui al punto 9 della Linea Guida ANAC n. 3

(°°) da intendersi come soglia di cui al punto 10 della Linea Guida ANAC n. 3

(°°°) da intendersi come soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35, comma a) del Codice;

(°°°°) da intendersi come soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35, comma c) del Codice;

9. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza alla quale l'Università di Parma abbia conferito l'incarico di stazione appaltante nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dall'art. 2.

Art. 4 – Incarichi professionali e di responsabilità: soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari del fondo sono individuati nei dipendenti dell'Università di Parma che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche inerenti le attività citate al successivo comma 2, nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative;
2. Costituiscono incarico professionale e di responsabilità (di seguito "Responsabile") cui spetta la ripartizione della quota ai sensi dell'art. 6, gli incarichi di:
 - a) programmazione della spesa per investimenti;
 - b) verifica preventiva dei progetti;
 - c) predisposizione e controllo delle procedure di gara;
 - d) predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
 - e) responsabile unico del procedimento;
 - f) direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
 - g) collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità;
 - h) collaudo statico.



3. Costituiscono incarico di “Collaboratore” cui spetta la ripartizione dell’incentivo ai sensi ed ai fini dell’art. 6, gli incarichi di:
 - a) Collaboratore tecnico e/o amministrativo dei soggetti Responsabili di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) h) del punto 2, ricoperto da personale interno con profilo tecnico o amministrativo che redige, apponendo la firma e assumendosene le conseguenti responsabilità, parte dei documenti tipici previsti in capo alle figure di cui sopra. I Collaboratori con la sottoscrizione di suddetti documenti assumono la responsabilità dell’esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici, nell’ambito delle competenze specifiche del proprio profilo professionale;
 - b) Collaboratore tecnico e/o amministrativo dei soggetti Responsabili di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) del punto 2, ricoperto da personale interno con profilo tecnico o amministrativo che pur non firmando il progetto partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all’attività del responsabile del procedimento, delle attività di verifica, alla stesura dei documenti necessari alle procedure di gara all’espletamento delle stesse, alla direzione dei lavori, alla liquidazione dei lavori ed al collaudo, previa asseverazione del Dirigente ovvero dello stesso Responsabile Unico del Procedimento.
4. Ai sensi dell’art. 113, comma 3, del Codice dei Contratti, non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale. Qualora un ruolo qualsiasi, all’interno del gruppo di lavoro di cui all’art. 5 del presente regolamento, venga affidato a personale avente qualifica dirigenziale, il relativo compenso costituisce economia, fermo restando la quota parte del compenso spettante ai dipendenti inseriti nel gruppo di lavoro.

Art. 5 – Conferimento degli incarichi

1. Gli affidamenti delle attività sono effettuati con determinazione del Dirigente dell’Area. La determinazione deve essere motivata in relazione ai carichi di lavoro, alle effettive conoscenze e competenze e ai risultati conseguiti in incarichi simili già svolti. Deve essere garantita la rotazione tra il personale abilitato al servizio, laddove questa non risulti possibile, la mancata rotazione deve essere giustificata.
2. Lo stesso Dirigente può, con propria motivata determinazione, modificare o revocare l’incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l’attribuzione dell’incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia, eventualmente, svolto nel frattempo.
3. L’atto di conferimento dell’incarico deve riportare:
 - I nominativi dei soggetti individuati ai sensi dell’art. 4 del presente Regolamento;
 - Compiti assegnati a ciascuno;
 - I termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni;
 - Le aliquote di ripartizione del fondo secondo quanto disposto all’art. 6;



4. Il Dirigente verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.

Art. 6 – Ripartizione del Fondo incentivi per funzioni tecniche.

1. La ripartizione del Fondo è operata dal Dirigente dell'Area per ogni singolo lavoro o opera di cui all'art. 1, previa definizione, di concerto con il singolo Responsabile unico del procedimento delle singole percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime come definite dai commi che seguono previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti.
2. La ripartizione degli incentivi attribuiti è determinata all'interno delle quote di cui al presente articolo per ciascun intervento, con provvedimento del Dirigente, che individua il personale a cui attribuire le diverse attività oggetto del presente regolamento, tenendo conto:
 - a) del grado di responsabilità connesso all'attività espletata;
 - b) del contributo apportato alla formazione degli elaborati;
 - c) delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni svolte;
 - d) dell'assunzione di responsabilità assunta sottoscrivendo i relativi elaborati prodotti.
3. In caso di errori o omissioni progettuali o comunque imperizie che dovessero dar seguito a varianti in corso d'opera per le ragioni indicate all'art.-106 comma 2 lettera b) del Codice dei Contratti, non è corrisposto l'incentivo.
4. L'attribuzione dell'incentivo è disposto dal Dirigente per ogni lavoro o opera di cui all'art.1 a seguito di proposta espressamente ed adeguatamente motivata del Responsabile unico del procedimento dell'intervento mediante relazione di accompagnamento, secondo percentuali da definire entro i limiti riportati nelle tabelle che seguono:

LAVORI					
Fase	%min	%max	Ruolo	%min	%max
Responsabile Unico del Procedimento art. 31 D. Lgs. 20/16	25%	35%	RUP fase di programmazione della spesa	6%	10%
			Collaboratori RUP fase di programmazione della spesa	*0%	4%
			RUP in fase di valutazione preventiva dei progetti	17%	25%
			Collaboratori RUP in fase di valutazione preventiva dei progetti	*0%	8%
			RUP fase di procedura di gara	14%	20%
			Collaboratori RUP fase di procedura di gara	*0%	6%
			RUP fase di esecuzione del contratto	25%	40%
			Collaboratori RUP fase di esecuzione del contratto	*0%	15%
RUP fase di collaudo	3%	5%	RUP fase di collaudo	3%	5%
			Collaboratori RUP fase di collaudo	*0%	2%
Programmazione della spesa per investimenti art. 21 D. Lgs. 50/16	3%	5%	Incaricati della programmazione della spesa per investimenti	*0%	100%
Valutazione preventiva dei progetti	5%	7%	Incaricati della verifica del progetto	*0%	100%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici	3%	5%	Incaricati della predisposizione e del controllo delle procedure di gara	*0%	100%



Direzione lavori art. 101 D. Lgs. 50/16	35%	45%	Direttore Lavori	65%	100%
			Direttori Operativi e Ispettori di cantiere	*0%	35%
Collaudo	8%	22%	Collaudo tecnico amministrativo/Certificato di regolare esecuzione	80%	100%
			Collaudo statico	*0%	20%

*all'atto della stesura della determina dirigenziale al personale eventualmente coinvolto verrà assegnata una percentuale superiore allo zero.

SERVIZI E FORNITURE					
Fase	%min	%max	Ruolo	%min	%max
Responsabile Unico del Procedimento art. 31 D. Lgs. 20/16	45%	60%	RUP fase di programmazione della spesa	6%	10%
			Collaboratori RUP fase di programmazione della spesa	*0%	4%
			RUP fase di procedura di gara	20%	30%
			Collaboratori RUP fase di procedura di gara	*0%	10%
			RUP fase di esecuzione del contratto	40%	60%
			Collaboratori RUP fase di esecuzione del contratto	*0%	20%
Programmazione della spesa per investimenti art. 21 D. Lgs. 50/16	5%	10%	Incaricati della programmazione della spesa per investimenti	*0%	100%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici	5%	10%	Incaricati della predisposizione e del controllo delle procedure di gara	*0%	100%
Direzione dell'esecuzione art. 101 D. Lgs. 50/16	28%	35%	Direttore dell'esecuzione	65%	100%
			Assistenti al Direttore dell'esecuzione	*0%	35%
Collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità art. 102 D. Lgs. 50/16	8%	12%	Collaudatore/Verificatore di conformità	*0%	100%

*all'atto della stesura della determina dirigenziale al personale eventualmente coinvolto verrà assegnata una percentuale superiore allo zero

5. Nel caso in cui, ove consentito dalla normativa vigente, facciano capo al medesimo soggetto più attività fra quelle elencate nelle tabelle sottostanti, spetteranno le percentuali relative ad ogni singola attività.
6. La somma delle percentuali relative ai ruoli per ogni fase non può mai eccedere il 100%.
7. La ripartizione dell'incentivo corrispondente tra gli incaricati dell'ufficio di Direzione dei lavori viene effettuata in funzione della percentuale di incidenza delle opere sorvegliate rispetto al totale delle opere previste in progetto, salvo casi specifici motivati dal Responsabile unico di procedimento.
8. La ripartizione dell'incentivo corrispondente tra gli incaricati della commissione di collaudo viene effettuata in funzione della percentuale di incidenza delle opere verificate rispetto al totale delle opere previste in progetto, salvo casi motivati dal Responsabile unico del procedimento dell'intervento.
9. L'incentivo verrà ripartito, alle medesime condizioni previste dal presente Regolamento anche tra il personale che al momento del pagamento dell'incentivo abbia cessato il rapporto di lavoro presso l'Amministrazione per le quote di relativa competenza.
10. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte da dipendenti dell'Ateneo, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, o svolte da personale con qualifica dirigenziale ovvero prive del positivo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, costituiscono economie che andranno ad incrementare il Fondo di cui all'art. 113, comma 4, del Codice dei Contratti.

Art. 7 – Termine per lo svolgimento delle prestazioni



1. I termini per lo svolgimento delle attività di
 - programmazione della spesa per investimenti;
 - verifica preventiva dei progetti;
 - predisposizione e controllo delle procedure di gara;
 - predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
 - responsabile unico del procedimento;
 - direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
 - collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità;
 - collaudo statico.saranno riportati nell'atto di conferimento dell'incarico.

2. Il Responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Art. 8 – Penalità per errori, ritardi e maggiorazione dei costi.

1. In caso di mancato rispetto, dei tempi di cui al precedente Art. 7 e/o dei costi previsti contrattualmente, le risorse finanziarie da ripartire saranno ridotte:
 - a. del 10% nel caso in cui i ritardi o i maggiori costi siano inferiori al 20% rispetto ai tempi ed ai costi previsti;
 - b. del 20% nel caso in cui i ritardi o i maggiori costi siano maggiori o uguali al 20% ma comunque uguali o inferiori al 40% rispetto ai tempi ed ai costi previsti;
 - c. del 30% nel caso in cui i ritardi o i maggiori costi risultino superiori al 40% rispetto ai tempi e costi previsti.
2. Ai fini dell'applicazione della riduzione ai sensi del presente comma, non sono computati nei termini di esecuzione dell'incarico i tempi conseguenti a sospensioni per cause di forza maggiore, avverse condizioni climatiche e altre circostanze non imputabili al personale incaricato ai sensi del presente Regolamento.
3. Qualora durante l'esecuzione di lavori su progetti redatti dal personale interno insorga la necessità di apportare modifiche e/o variazioni a causa di errori di progettazione e per situazioni rilevanti ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, al Responsabile Unico del Procedimento, al soggetto incaricato della verifica del progetto, nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto alcun incentivo; ove già corrisposto, l'Amministrazione procederà al recupero delle somme erogate.

Art. 9 – Liquidazione della quota del Fondo



- 1 La liquidazione della quota del Fondo è disposta dal Dirigente dell'Area. Alla determina di liquidazione sarà allegata una scheda del Responsabile unico del procedimento in cui sono asseverate le specifiche attività svolte dai Responsabili e dai Collaboratori e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.
- 2 La liquidazione del compenso potrà avvenire esclusivamente ad avvenuta ultimazione dell'attività cui il compenso stesso si riferisce.
- 3 Per attività di durata pluriennale è possibile prevedere delle liquidazioni dei compensi in acconto, proporzionali all'avanzamento dell'attività certificata da documentazione ufficiale.
4. Il pagamento di ogni compenso è disposto su richiesta del Dirigente dell'Area.
5. Gli importi di cui al precedente art. 6 sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP.
6. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo percepiti dallo stesso dipendente. Per il calcolo dell'incentivo spettante al singolo dipendente nel corso dell'anno si applicherà il criterio della competenza.¹
7. Con l'atto con il quale è disposto il compenso devono essere eventualmente applicate le quote di riduzione per ritardi o inadempienze nonché deve essere modificato il rispetto della disposizione di cui all'art. 31 comma 12 del D.Lgs. 50/2016.
8. Nel caso in cui il Responsabile Unico del Procedimento, il Responsabile del servizio o dell'unità organizzativa siano direttamente interessati alla ripartizione del fondo, questi dovranno astenersi dall'adottare atti relativi alla ripartizione liquidazione degli incentivi, e, sulla base di una relazione dello stesso Responsabile Unico del Procedimento, l'Amministrazione procederà alla loro sostituzione.

Art. 10 – Relazione periodica sull'applicazione del Regolamento

1. Entro il mese di marzo di ogni anno il Dirigente dell'Area invia al Direttore Generale una relazione sullo stato di attuazione del presente Regolamento con l'indicazione:
 - dei progetti affidati nell'anno precedente, con il relativo importo a base di gara;
 - dell'importo dell'incentivo liquidato nell'anno precedente, ripartito tra i destinatari con la specificazione dei relativi incarichi;
 - di eventuali contestazioni o controversie sorte per cause imputabili alla responsabilità del personale interno incaricato.

Art. 11 – Disposizioni transitorie e finali

¹ " Il criterio di competenza riguarda il calcolo dell'incentivo spettante in relazione alle attività svolte nel corso dell'anno di riferimento. Questo ai fini di quanto indicato al periodo precedente del comma citato ovvero per verificare che l'incentivo spettante nell'anno non superi il limite del 50 % del trattamento economico complessivo annuo lordo del dipendente"



UNIVERSITÀ DI PARMA

1. Ferma restando l'esclusione dalla ripartizione del Fondo del personale con qualifica dirigenziale, per gli incarichi formalizzati tra il 19.04.2016 e l'entrata in vigore del presente Regolamento, si applica la disciplina vigente al momento del conferimento dell'incarico fatto salvo l'esclusione dalla ripartizione delle figure non più previste dal D. Lgs. 50/2016 relative alla progettazione e al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché alle altre disposizioni normative vigenti;
3. Qualora intervengano modifiche normative o pareri o linee guida rilasciati da autorità quali ANAC, Corte dei Conti, ecc. che incidano sulle disposizioni del presente regolamento si provvederà all'adeguamento della relativa disposizione regolamentare modificata.